C12176 - ACCIAIERIA VENETE-NEWCO BVS/RAMI D'AZIENDA BORGO-ODOLO DI LEALI-ODOLO DI LAF
Provvedimento n. 27281

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 luglio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Acciaierie Venete S.p.A., pervenuto in data 11 luglio 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Acciaierie Venete S.p.A. (di seguito, Acciaierie Venete) è una società, controllata da persone fisiche, attiva sia direttamente sia tramite imprese controllate, nella produzione e commercializzazione di prodotti in acciaio laminati a caldo e a freddo, con particolare riguardo ai prodotti siderurgici lunghi.
Acciaierie Venete detiene l'intero capitale sociale di Borgo Valsugana Steel S.r.l. (di seguito, BVS), una società costituita a giugno 2017 che dal 1° agosto 2017 gestisce, mediante contratto d'affitto, tre rami d'azienda della società Leali Steel S.p.A. che sono oggetto del presente provvedimento, come descritto nel successivo paragrafo.
Il fatturato realizzato da Acciaierie Venete nel corso del 2017 a livello mondiale è stato pari a circa 797 milioni di euro, conseguiti prevalentemente nella Unione Europea, di cui circa 606 milioni di euro realizzati in Italia.
2. Costituiscono oggetto dell'operazione i tre rami di azienda di proprietà di Leali Steel S.p.A. (di seguito, Leali), società dichiarata in fallimento[1], che a sua volta detiene l'intero capitale sociale di LAF S.r.l (di seguito, LAF).
I tre rami d'azienda sono individuati: *i)* nel sito aziendale per la produzione di acciaio in billette, localizzato a Borgo Valsugana (TN) (di seguito, ramo d'azienda Borgo); *ii)* nel sito aziendale per la laminazione e trasformazione a caldo delle billette in altri prodotti, prevalentemente laminati mercantili, localizzato a Odolo (BS) (di seguito, ramo d'azienda Odolo); *iii)* nel sito aziendale per la lavorazione a freddo dell'acciaio, in particolare nella verticalizzazione dei prodotti siderurgici[2], di proprietà di LAF (di seguito, ramo d'azienda LAF).
Come anticipato, tali rami d'azienda sono attualmente gestiti da BVS mediante contratto di affitto acquisito ad esito di una procedura competitiva, *ex* articolo 163 *bis* della legge fallimentare, avviata a maggio 2017 con decreto del Tribunale Ordinario di Trento, sez. fallimentare nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 5/2017 di Leali[3].
Il fatturato complessivamente realizzato, nel 2017, dai rami d'azienda oggetto di dell'operazione è stato pari, a livello mondiale, a circa 44 milioni di euro, di cui circa 43 milioni conseguiti in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di Acciaierie Venete, per il tramite di BVS, del controllo esclusivo dei tre rami di azienda di Odolo, di Borgo e LAF sopra descritti.

4. In particolare, BVS è risultata aggiudicataria di una procedura competitiva ex articolo 107 della legge fallimentare, che si è svolta il 10 luglio 2018, avente ad oggetto la vendita in un unico lotto dei suddetti tre rami d'azienda, ora gestiti in affitto dalla medesima BVS[4].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti d'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

1 *[Cfr. Tribunale di Trento, sez. fallimentare, sent. n. 42/2017.]*

2 *[Si tratta di ulteriori lavorazioni finali a freddo del prodotto già finito richiesti dai clienti quali le cosiddette pelatura, bisellatura e altre lavorazioni minimali ad hoc.]*

3 *[Cfr. provv. n. 26685 del 19 luglio 2017, caso C12102 – Acciaierie Venete / Leali Steel-LAF, Boll. 30/2017.*
In particolare, ad esito della suddetta procedura competitiva, BVS si è aggiudicata l'affitto dei tre suddetti rami di azienda e il contratto di affitto, di durata annuale, senza possibilità di rinnovo tacito, prevede un diritto di prelazione all'acquisto dell'azienda a favore della stessa BVS, ai sensi degli artt. 104 bis, comma 5 della legge fallimentare e 3, comma 4, della legge n. 223/1991. Tuttavia, l'individuazione del soggetto che avrebbe acquisito i tre rami d'azienda era, comunque, subordinata all'espletamento, da parte del Tribunale di Trento, di una nuova procedura concorsuale ex 163 bis della l. fall. finalizzata alla loro vendita.]

4 *[Cfr. provv. n. 26685, citato.]*

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI

7. Sotto il profilo merceologico, l'operazione in esame interessa il settore della produzione e vendita di prodotti siderurgici in acciaio, nel cui ambito, secondo il consolidato orientamento nazionale e comunitario, si possono individuare distinti mercati del prodotto[5]. In particolare, una prima distinzione può essere effettuata fra prodotti semilavorati (fra cui, billette, lingotti, blumi e tubi) e prodotti finiti. Questi ultimi, si possono distinguere in base al tipo di lavorazione a cui sono sottoposti, potendosi individuare: (a) i prodotti laminati a caldo e (b) quelli laminati a freddo, nonché in base al materiale impiegato.
Sono, poi, possibili altre distinzioni basata sulla forma di tali prodotti, potendosi distinguere tra: prodotti siderurgici lunghi e prodotti siderurgici piani. Inoltre, tra i prodotti siderurgici lunghi si possono individuare le rotaie, le palancole, le travi, il tondo per cemento armato, le vergelle e i laminati mercantili. Tra i prodotti siderurgici piani si possono, invece, individuare i coils, i nastri a caldo, le lamiere e i lamierini e della banda stagnata.

8. In considerazione delle attività svolte dai rami di azienda oggetto di acquisizione, nel caso di specie, secondo quanto comunicato, si possono distinguere i seguenti mercati del prodotto: 1) il mercato della produzione di billette d'acciaio; 2) il mercato della laminazione e trasformazione a caldo dei semilavorati in acciaio in prodotti finiti, dove la parte acquisita è attiva con specifico riferimento ai laminati mercantili; 3) il mercato della cd. finalizzazione a freddo dei prodotti siderurgici.

9. Sotto il profilo geografico, l'esatta definizione dei mercati sotto il profilo geografico nel caso di specie può essere lasciata aperta in quanto, come si vedrà, anche considerando una dimensione coincidente con il territorio nazionale, l'operazione non determinerà sostanziali modifiche delle dinamiche concorrenziali dei mercati.

10. Anche avendo a riguardo un ambito geografico ristretto, a livello nazionale infatti la quota congiunta delle parti raggiunge nel 2016 circa il 19% (di cui il 18% è detenuta da Acciaierie Venete e l'1% dai tre rami d'azienda oggetto di acquisizione) nella sola produzione e commercializzazione di laminati mercantili, mentre rimangono ampiamente inferiori al 10% negli altri due mercati.

11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'operazione in esame, posta in essere ad esito di una procedura fallimentare, non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[5] *[Cfr., tra le altre, decisioni della Commissione COMP M.8444 ArcelorMittal/ILVA (Com. st.); COMP.M.4137 Mittal/Arcelor (2006). Per l'Autorità, cfr tra gli altri: provv. n. 25643 del 30 settembre 2015, C12014 - FIN.FER./Ramo di azienda di riva acciaio, Boll. 37/2015; provv. n. 22822 del 22 settembre 2011, caso C11240-Laminazione acciai speciali /Leali, Boll. 38/2011; provv. n. 19526 dell'11 febbraio 2009, C9921-CNL Coils LAMIERE NASTRI/PRORENA-ORTOLANO, Boll. 6/2009; provv. n. 18414 del 21 maggio 2008, caso C9351 - NUCOR-DUFERCO PARTECIPATIONS/DUFERDOFIN, Boll. 20/2008; provv. n. 12293, caso C5978 – Acciaierie Venete/Rami d'azienda Lucchini, Boll. 31/2003.]*